

All. A - Avviso pubblico:

Concessione di occupazione di suolo pubblico, mediante procedura ad evidenza pubblica, dell'area di proprietà comunale localizzata in località Osteria Nuova, Via De Gasperi catastalmente individuata al Foglio 57, mappale 448 per la realizzazione e gestione di un chiosco da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico bar-gelateria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Sala Bolognese è proprietario di un'area sita in via De Gasperi (Fg. 57 mapp. 448) destinata, dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, a verde pubblico;
- al fine di favorire l'offerta di maggiori servizi alla cittadinanza e migliorare la fruizione dell'area stessa è intenzione dell'Amministrazione Comunale consentire, mediante procedura di evidenza pubblica, l'installazione di una struttura (chiosco) ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/02/2017 con la quale è stato dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere per un periodo massimo di 12 anni l'occupazione di un'area pubblica sita in frazione osteria Nuova in via De Gasperi per la costruzione e la gestione di un chiosco da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico bar-gelateria;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15.02.2018 con la quale sono stati fissati i principali criteri per la concessione dell'area;
- la successiva determinazione n. 62 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il presente bando pubblico ed i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";
- l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
- l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani" del 16 luglio 2015;
- la Delibera della Giunta Regionale E-R del 28 giugno 2016, n. 1009 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
- la L.R. 26 luglio 2003, n.14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" come modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n.6, L.R. 27 giugno 2014 n.7 e L.R. 30 luglio 2015 n.15;
- il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" approvato con DCC n. 21 del 28.05.2015. e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs 267/2000;

Ritenuto pertanto di procedere secondo gli indirizzi approvati nel sopra specificato provvedimento di Giunta Comunale;

RENDE NOTO

che è indetta la procedura di selezione per la concessione di una nuova area pubblica ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande

ART.1 – OGGETTO

Oggetto del presente bando è la Concessione di occupazione di suolo pubblico dell'area di proprietà comunale localizzata in località Osteria Nuova, Via De Gasperi catastalmente individuata al Foglio 57, mappale 448 per la realizzazione e gestione di un chiosco da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico bar-gelateria;

L'area oggetto del presente avviso, della superficie di circa 435 mq quale porzione della più ampia area a verde pubblico attrezzato di proprietà comunale sita in via De Gasperi (Fig. 57 mapp. 448), è individuata nella planimetria allegata al presente avviso (allegato 1).

L'area adibita a verde pubblico attrezzato ha una superficie totale di mq 5,132 comprensiva delle aree pavimentate.

Il chiosco dovrà occupare una superficie calpestabile (SU + SA) massima di 100 mq;

La progettazione del manufatto dovrà essere redatta in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti e dovrà tener conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti parametri urbanistici:

Indice di utilizzazione fondiaria (UF) pari a 0,10 mq/mq

Altezza massima del manufatto: mt 6,50,

Indice di Visuale Libera VL: 0,50

Distanza dai confini urbanistici e di proprietà pari a mt 5,00.

Il manufatto dovrà avere superfici vetrate apribili; l'accesso al chiosco e gli arredi esterni dovranno prevalentemente essere posizionati in modo da prediligere la fruizione dell'area verde.

Il concessionario prende atto delle condizioni dei luoghi oggetto della presente concessione ed accetta le condizioni del presente avviso, senza nulla altro pretendere in merito all'area interessata ed alle zone limitrofe.

L'area adibita a verde pubblico, presso la quale verrà installata la struttura, è classificata dai vigenti strumenti urbanistici come segue:

Piano Strutturale Comunale (PSC)

- *Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (Art. 30)*
- *Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati (PTCP)*
- *Aree ad alta probabilita' di inondazione (Art. 59)*
- *Aree potenzialmente inondabili (Art. 61)*
- *Dossi e paleodossi (Art. 58)*
- *Fasce di pertinenza fluviale (PSAI) (Art. 51)*
- *Perimetro dei centri abitati (Art. 70)*
- *Territorio Urbanizzato 1989 e 2003*
- *Unita' di paesaggio - TERRE "BASSE" DI SALA E DEL DOSOLO (Art. 39)*
- *Zone aeroportuali soggette al Codice di Navigazione*
- *Zonizzazione Acustica Approvata - CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali*
- *Zonizzazione Acustica Adottata - CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali (55 - 45 dBA)*
- *Zonizzazione Acustica Adottata - Fascia B (65-55 dBA)*
- *Zonizzazione Acustica Adottata - Infrastrutture Ferroviarie - Fascia A (70-60 dBA)*
- *Zonizzazione Acustica Adottata - Infrastrutture Ferroviarie - Fascia B (65-55 dBA)*

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

- *AC_1, Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art. 38)*
- *DOT_V, Verde pubblico esistente (Art. 63)*
- *M, Infrastrutture viarie e ferroviarie (Art. 67)*
- *P, Parcheggi pubblici esistenti (Art. 66)*
- *Perimetro dei centri abitati (Art. 70 del PSC)*

La superficie coperta della struttura da realizzarsi (chiosco) dovrà insistere esclusivamente entro il perimetro dell'area individuata con tratteggio nell'allegato 1

Ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento urbanistico Edilizio nelle aree destinate a verde pubblico è ammesso l'insediamento dell'uso U.7 "Pubblici esercizi" nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal vigente strumento urbanistico;

Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, a provvedere alla regolare manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde (comprese le essenze arbustive e di quelle eventualmente piantumate dal concessionario) perimetrata nella planimetria allegata. (Allegato 1), fermo restando l'uso pubblico delle stesse.

Il concessionario si impegna in particolare modo a garantire che il manto erboso non superi l'altezza di 20 cm e a garantire la potatura delle essenze arbustive almeno 1 volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Gli interventi sono da eseguirsi nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato approvato con DCC n. 43/11.0.7.2013 e in accordo con i servizi comunali competenti. La manutenzione di cui sopra si intende comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali strutture di arredo installate dal concessionario.

Il concessionario si impegna, su eventuale richiesta dei servizi comunali competenti, a collaborare alla promozione e allo svolgimento di attività ludico/ricreative da svolgersi nella pista polivalente, nel rispetto della normativa in materia e dei regolamenti comunali.

ART.2 – ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'area pubblica verrà assegnata mediante la formazione di una graduatoria secondo i criteri indicati al successivo art. 6.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale E-R del 28 giugno 2016, n. 1009, la durata della concessione in uso è fissata in anni 12 (dodici).

Scaduto tale termine, si intende estinto il diritto di superficie collegato alla concessione di suolo pubblico così come disciplinato nello schema di contratto accessivo allegato al presente avviso (Allegato 4).

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

L'importo del canone annuo è quantificato sulla base del vigente Regolamento "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" approvato con DCC n. 21 del 28.05.2015 ed è soggetto agli aggiornamenti previsti. I pagamenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto del Regolamento di cui sopra e sono assoggettati alle relative sanzioni in caso di ritardato pagamento.

ART. 5 – RECESSO, DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi del al "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" l'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di revocare, previa diffida ad adempiere, la concessione anche per una sola delle seguenti cause:

- Mancato rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" e della Concessione permanente di suolo pubblico;

- Violazione delle norme riguardanti le garanzie fideiussorie fornite dal Comune;
- Omessa manutenzione o uso improprio della struttura concessa o nel caso in cui la stessa risulti degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni non autorizzate rispetto al progetto.
- Inosservanza da parte del concessionario di uno o più obblighi assunti verso l'Amministrazione
- Inosservanza da parte del concessionario degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta con riferimento ai criteri di assegnazione della concessione di cui all'art. 6 del presente avviso

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la concessione a solo proprio insindacabile giudizio e a seguito comunicazione da inoltrare nel rispetto della normativa vigente in materia nei seguenti casi:

- Nel caso che vengano meno gli effetti dei titoli abilitativi e dei requisiti di legge per la somministrazione di alimenti e bevande;
- In caso di violazione delle norme poste a tutela della sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- In casi di ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della concessione.

In caso di revoca, decadenza, estinzione della concessione permanente di suolo pubblico o in caso di recesso ne consegue la risoluzione del relativo contratto accessivo allegato al presente avviso con relativo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario attraverso l'escussione della polizza fideiussoria così prevista dal presente avviso;

E', tuttavia, data facoltà alla concessionaria di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 3, al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera, a cura e spese del concessionario, da quanto realizzato, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto fra le parti.

Il concessionario dovrà sollevare il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell'uso e nella manutenzione e cura sia dell'area concessa quanto degli impianti e strutture che la dotano.

Ai sensi dell'art. 9, comma 8 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il concessionario dovrà presentare prima del rilascio della concessione apposita fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di eventuali danni che potrebbero derivare al patrimonio comunale e a garanzia del ripristino dell'area per un importo stabilito dal Responsabile competente al Rilascio della Concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori necessari per il ripristino delle aree a copertura del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali riferiti all'utilizzo dell'area pubblica.

La fideiussione di cui sopra dovrà avere durata di 6 (sei) mesi oltre la scadenza della concessione stessa. La fideiussione è presentata anche a copertura del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali riferiti all'utilizzo dell'area pubblica e potrà essere svincolato dall'A.C comunale solo a seguito della rimozione delle opere e della rimessa in pristino delle aree che dovrà avvenire entro 60 gg dalla scadenza/risoluzione del contratto.

ART. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

Per la formulazione della graduatoria si applicheranno i criteri stabiliti al punto 3) della Delibera della Giunta Regionale E-R del 28 giugno 2016, n. 1009 con la quale sono stati recepiti i criteri ed i

punteggi stabiliti dal documento Unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015.

La redazione della graduatoria sarà effettuata sulla scorta dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità.

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti max 5:

- a.1 Offerta di prodotti di qualità, come ad esempio: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione (1 punto per ciascuna tipologia di prodotto per un massimo di complessivi 2 punti)
- a.2 Ampia possibilità di scelta per il consumatore anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti (1 punto per ciascun evento nel corso dell'anno per un massimo di complessivi 2 punti);
- a.3 Partecipazione alla formazione continua (1 punto. Almeno un corso di aggiornamento e/o di formazione nel corso dell'anno)

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti max 3

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi quali

- b.1 Consegna a domicilio (1 punto)
- b.2 Offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela (1 punto)
- b.3 Disponibilità ad effettuare turni di orari alternativi e/o supplementari sulla base di eventuali richieste dell'Amministrazione Comunale in caso di particolari eventi programmati sul territorio comunale (max due eventi all'anno)

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti max 2

- c.1 Compatibilità architettonica della struttura del chiosco rispetto al territorio in cui si colloca, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto (1 punto);
- c.2 Sistemazione dell'area esterna e compatibilità architettonica degli arredi rispetto al territorio e al contesto in cui si collocano (1 punto)

Il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) di cui sopra e la permanenza degli stessi nel tempo dovrà essere dimostrato annualmente al competente servizio comunale attraverso apposita comunicazione.

I servizi di cui al punto b.1 e b.2 dovranno essere indicati con apposito avviso da apporre sulla struttura realizzata e/o in prossimità della stessa.

A parità di punteggio, si applicherà il criterio di cui al punto 2, lett.a), numero 1 della Delibera della Giunta Regionale E-R del 28 giugno 2016, n. 1009 e più precisamente: anzianità di impresa riferita all'attività, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

A parità di punteggio totale la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di presentazione

Saranno considerate valide solo le domande che prevedono almeno un requisito per ciascun criterio individuato con le lettere a) b) e c) di cui sopra;

ART. 7 - REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare alla procedura di selezione in oggetto persone fisiche, persone giuridiche, associazioni nonché imprese di nuova costituzione, salvo l'obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura C.C.I.A.A. prima dell'esercizio dell'attività.

I soggetti partecipanti alla gara devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente disciplina in materia per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

REQUISITI MORALI

Il titolare della ditta individuale, i soci-legali rappresentanti nel caso di società di persone e associazioni e gli amministratori nel caso di società di capitale:

- devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.
- non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Codice Antimafia.

I requisiti autocertificati ai sensi del DPR n. 445/2000 saranno oggetto di verifica d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

REQUISITI PROFESSIONALI

Il titolare della ditta individuale, i soci-legali rappresentanti nel caso di società di persone e associazioni e gli amministratori nel caso di società di capitale dovranno essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L.R. n. 14/2003 e dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, come successivamente modificato ed integrato, prima dell'inizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nell'eventualità in cui per la gestione del pubblico esercizio ci si avvalga di un preposto, i requisiti di natura professionale dovranno essere posseduti solo da quest'ultimo. Il preposto dovrà altresì essere in possesso dei requisiti morali di cui al punto precedente

A tal fine si rammenta che l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano);
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n°426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art'12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione dell'area oggetto della presente selezione dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune presso la sede municipale in Piazza Marconi, n. 1 Padulle - Sala Bolognese (BO), a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16.04.2018**

Il termine indicato è perentorio e tassativo. Farà fede d'arrivo esclusivamente il timbro e la data apposti dall'Ufficio protocollo. Non si procederà all'apertura delle domande che non risultino pervenute entro il giorno e l'ora fissati.

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali

La domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, contenente tutti gli estremi di identificazione dell'impresa o soggetto istante, vale a dire:

- la denominazione del soggetto singolo (generalità complete del firmatario), dell'impresa/della società o dell'associazione, completa di indirizzo della sede, del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di codice fiscale e di partita iva;
- l'eventuale iscrizione presso la Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la ditta, con l'indicazione della specifica attività d'impresa e della forma giuridica della ditta stessa.

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante:

- il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e della inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione
- di essersi recato sul posto, di aver preso esatta conoscenza dell'area e delle norme di cui al presente avviso pubblico, nonché delle norme del RUE vigente che regolano gli usi e gli interventi sull'unità e relativa area di pertinenza, che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta.
- l'accettazione del canone di concessione annuo di cui al precedente art. 4

AVVERTENZA

Se trattasi di impresa individuale la suddetta dichiarazione deve contenere il nominativo del titolare e del preposto alla somministrazione se presente e diverso dal titolare.

Se trattasi di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci, del preposto alla somministrazione, se presente.

Se si tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi del preposto alla somministrazione se presente e di tutti i soci.

Per tutti gli altri tipi di società deve contenere i nominativi del preposto alla somministrazione se presente, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza;

L'istanza e la dichiarazione sostitutiva vanno sottoscritte con firma non autenticata e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

Per la compilazione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva, allo scopo di facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati, i concorrenti dovranno utilizzare il modello allegato al presente bando (Allegato 2)

Alla domanda di partecipazione, oltre alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere allegati, pena l'esclusione dalla selezione:

- Dichiarazione di impegno a sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di concessione il “*Contratto di cessione di diritto di superficie*” che dichiara di aver letto e di accertarne le condizioni
- Dichiarazione di impegno a stipulare polizza di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi con massimale di almeno €. 1.500.000,00;
- Dichiarazione di impegno a presentare prima del rilascio della concessione apposita fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di eventuali danni che potrebbero derivare al patrimonio comunale e a garanzia del ripristino dell’area per un importo stabilito dal Responsabile competente al Rilascio della Concessione in misura proporzionale all’entità dei lavori necessari per il ripristino delle aree a copertura del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali riferiti all’utilizzo dell’area pubblica e aventi le caratteristiche descritte allegato schema di contratto di cessione di diritto di superficie.
- Dichiarazione di disponibilità a presentare titolo edilizio entro 30 gg dalla data di comunicazione degli esiti della procedura pubblica;
- Dichiarazione di disponibilità ad avviare l’attività entro e non oltre 1 mese dall’efficacia della S.C.I.A. di Conformità Edilizia ed Agibilità la quale dovrà essere presentata, salvo proroghe ammesse dell’Amministrazione Comunale, entro 6 mesi dal rilascio del titolo edilizio;

Relazione gestionale dell’attività. La relazione dovrà illustrare le modalità di gestione dell’attività ed evidenziare in particolare i seguenti aspetti correlati alla qualità dell’offerta ed alla tipologia del servizio fornito:

- Offerta di prodotti di qualità, come ad esempio: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;
- Ampia possibilità di scelta per il consumatore anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti;
- Partecipazione alla formazione continua;
- Consegna a domicilio;
- Offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela;
- Disponibilità ad effettuare turni di orari alternativi e/o supplementari sulla base di eventuali richieste dell’Amministrazione Comunale in caso di particolari eventi programmati sul territorio comunale;

Elaborati progettuali relativi alla realizzazione della struttura costituiti da:

Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento di realizzazione della struttura.

La relazione dovrà descrivere la struttura e le sue caratteristiche illustrando ed evidenziando, in particolare, i seguenti aspetti correlati alle caratteristiche di compatibilità architettonica:

- Compatibilità architettonica della struttura del chiosco rispetto al territorio in cui si colloca, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto
- Sistemazione dell’area esterna e compatibilità architettonica degli arredi rispetto al territorio e al contesto in cui si collocano

Elaborati grafici del Progetto di massima (Pianta, prospetti e sezioni) in scala 1:100 della struttura che si intende realizzare.

Il progetto dovrà essere composto dalla seguente documentazione:

- Progetto di inserimento urbanistico in scala 1:500 della struttura e delle relative attrezzature nell’area di cui all’allegato 1 e relativa proposta di riorganizzazione complessiva di tutta area. L’elaborato dovrà riportare anche le essenze arboree ed arbustive presenti nonché l’attuale organizzazione degli spazi per la sosta presenti nel parcheggio, i punti di illuminazione pubblica e i percorsi pedonali con la relativa la proposta di inserimento del chiosco e riorganizzazione generale.

- Pianta, prospetti e viste 3D in scala 1:100 del chiosco e delle relative strutture che si intende realizzare.

Il progetto dovrà tenere in considerazione ed evidenziare i seguenti aspetti:

- Riqualificazione, organizzazione e gestione delle aree esterne;
- Contestualizzazione dell'intervento nell'area di insediamento, sistemazione e manutenzione delle aree di pertinenza;
- Accesso e funzionalità dell'area, in relazione anche alla localizzazione del chiosco;
- Parcheggi a disposizione;
- Collegamento dei percorsi pedonali.
- Relazione con le altre strutture esistenti
- Collegamento con i sottoservizi pubblici per quanto riguarda fognatura, energia ecc.

ART. 9 – GRADUATORIA

La graduatoria per la concessione dell'area di cui al presente bando è data dalla somma dei punteggi di cui al precedente art. 6.

La graduatoria è pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

La concessione dell'area per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata, in applicazione della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

La concessione dell'area, subordinata alle eventuali verifiche delle dichiarazioni rese, sarà oggetto di apposita determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e sarà subordinata alla stipula di apposito contratto accessivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, o che non avranno garantito/adempiuto a quanto dichiarato nella domanda, con i soggetti che seguono nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine della stessa.

ART. 10 - PRESCRIZIONI

Per la realizzazione della struttura dovrà essere preventivamente ottenuto il necessario titolo abilitativo edilizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistico-edilizia, alle disposizioni della vigente strumentazione urbanistica comunale nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

La struttura dovrà essere provvista di servizi igienici, nel numero previsto dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, aperti al pubblico, appositamente segnalati e accessibili anche da persone con disabilità, diretti a soddisfare le esigenze dell' esercente e dei clienti, nonché dei possibili fruitori del limitrofo parco pubblico ove la struttura è localizzata.

I locali e le aree adibiti alla somministrazione dovranno essere rispondenti a quanto disposto dal D.M. 17.12.1992 n.°564 e successive modificazioni, circa i criteri di sorvegliabilità

L'area, nei limiti della superficie oggetto di concessione, potrà essere utilizzata per l'installazione di elementi di arredo mobili, quali ombrelloni, tavoli e sedie, ecc... funzionali all'attività di somministrazione entro i limiti dell'area individuata nella planimetria allegata al presente avviso (Allegato 1).

Eventuali ulteriori attrezzature adiacenti alla struttura e finalizzate alla fruizione delle ulteriori aree circostanti, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

I costi di progettazione e realizzazione della struttura e degli allestimenti e impianti ad essa connessi, nonché quelli di progettazione e allacciamenti alle reti dei pubblici servizi, tasse e imposte dovute, sono a carico del concessionario.

La struttura ultimata dovrà essere munita di regolare S.C.I.A. di Conformità Edilizia ed Agibilità, corredata della documentazione catastale aggiornata e dei certificati di conformità degli impianti realizzati sia internamente alla struttura che nell'area di concessione. Inoltre la struttura dovrà essere in regola con quanto previsto dalle norme igienico-sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività presso il SUAP in conformità con la normativa in materia.

L'attività è soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" nonché nelle norme nazionali in materia di somministrazione (R.D. 18/06/1931 n.773, D.lgs 59/2010).

L'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari sulla struttura è soggetta ad autorizzazione comunale.

E' obbligo del concessionario esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d'uso del chiosco, nonché delle norme in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, di sicurezza e prevenzione incendi.

Il concessionario dovrà altresì:

- stipulare polizza di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi con massimale di almeno €1.500.000,00;
- garantire la corretta pulizia e disinfezione, la manutenzione ordinaria ed il buono stato in genere dei locali e delle attrezzature, ed in particolare dei servizi igienici;
- garantire la pulizia dell'area circostante a chiosco e curare il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto dell'attività;
- curare la manutenzione del verde e delle attrezzature da essa eventualmente collocate nei pressi dell'immobile, nonché gestire le aree di pertinenza del chiosco, fermo restando l'uso pubblico delle stesse.

Sono ad esclusivo carico del concessionario:

- la progettazione esecutiva e la realizzazione della struttura;
- il pagamento del canone di concessione annuo, nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- il pagamento del contributo di costruzione connesso al rilascio del titolo abilitativo edilizio nonché ogni onere e diritto di segreteria relativo alle istanze/segnalazioni certificate necessarie allo svolgimento dell'attività;
- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua, telefono, T.V., etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi;
- tutti gli oneri ed i costi nessuno escluso necessari allo svolgimento dell'attività;
- la corresponsione della tariffa per lo smaltimento rifiuti nonché di ogni tassa o contributo dovuti per legge;
- la manutenzione ordinaria degli impianti, la pulizia delle caldaie, canne fumarie, etc.;
- lo sgombero neve dall'area pertinenziale concessa in uso e dei percorsi per accedervi.
- quant'altro occorre al fine di garantire la realizzazione del progetto senza che nulla venga richiesto all'Amministrazione Comunale

Il concessionario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose nonché alle proprietà per causa delle opere sia già eseguite e sia in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, il concessionario dovrà sostenerle e/o sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità compresi eventuali furti di quanto contenuto nella struttura, manomissioni o guasti da chiunque causati.

ART. 11 - SPECIFICAZIONI

Il titolo che legittima l'attività di somministrazione non può essere oggetto di trasferimento di sede ed è legato alla concessione dell'area in oggetto pertanto è valido per il periodo di efficacia di quest'ultima.

E' ammesso il subingresso nella titolarità della gestione, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa in materia vigente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia e richiesti per l'assegnazione della concessione stessa.

ART. 12 - SPESE

Tutte le spese contrattuali (marche da bollo, diritti di segreteria, imposte ecc..) sono a carico del Concessionario.

ART. 13 - FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni controversia sorta in dipendenza del presente rapporto la competenza è del foro di Bologna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento,verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati presso il servizio Patrimonio del Comune di Sala Bolognese.

ART. 15 – OBBLIGHI DI CONDOTTA E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta (per quanto compatibili) previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente con delibera della Giunta Comunale n. 146/19.12.13, esecutiva ai sensi di legge, che dichiara di accettare. La violazione di tali obblighi può comportare la risoluzione del contratto di concessione. Il concessionario dovrà dichiarare che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione comunale, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la propria persona e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Sala Bolognese, di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima persona o nei confronti di parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, rapporti finanziari con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con l'Amministrazione comunale, di non aver ricevuto incarichi e di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, di non presentare altre cause di inconfiribilita/incompatibilità a svolgere prestazioni professionali nell'interesse dell'Ente, di avere preso cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'arch. Maria Grazia Murru, Responsabile della IV Area Tecnica
Tel. 051/6822511

Em: Mariagrazia.murru@comune.sala-bolognese.bo.it

Il referente tecnico è il geom. Cristina Grandi

Tel. 051/6822509 - 511

Em: Cristina.grandi@comune.sala-bolognese.bo.it

Il bando ed il facsimile di domanda sono pubblicati sul sito Internet del Comune:

<http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/>

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Arch. Maria Grazia Murru

Allegati:

All. 1) Planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione

All. 2) Istanza di partecipazione

All. 3) Schema "*Contratto di cessione di diritto di superficie*"